CASSA DI PREVIDENZA –
FONDO PENSIONE CNP
(FONDO PENSIONE DIPENDENTI)

FONDO PENSIONE NEGOZIALE
PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CNP VITA ASSICURA SPA Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1395
Istituito in Italia

Via Arbe, 49 – 20125 Milano

Numero verde: 800.11.44.33
fondi_pensione@gruppocnp.it
FP_DipendentiCNP@legalmail.it
www.gruppocnp.it

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 ottobre 2026.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al "Fondo Pensione Dipendenti".
Il FONDO PENSIONE DIPENDENTI si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Prestazioni (art. 11 del Decreto lgs 252/2005)

Per consentire l'adeguamento dei sistemi e dei processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis del D.Lgs. 252/2005, è previsto un periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2026, durante il quale il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni (di cui ai successivi punti b), c) e d)), potendo procedere alla liquidazione delle stesse successivamente all'avvenuto adeguamento (tenuto conto del periodo transitorio) entro i termini indicati nello Statuto del Fondo stesso. Prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo, l'iscritto può comunque revocare la sua scelta.

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e nel rispetto del periodo minimo di permanenza nella previdenza complementare, può esercitare il diritto alla prestazione, richiedendo, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) Rendita vitalizia;
b) Rendita a durata definita;
c) Prelievi liberamente determinabili,
d) Erogazione frazionata del montante accumulato.

Le prestazioni di **Rendita a durata definita** , i **Prelievi liberamente determinabili** e l'**Erogazione frazionata del montante accumulato** sono da considerarsi **alternative** alla prestazione in **Rendita vitalizia**, **non sono tra loro cumulabili** e una volta che ne sia iniziata la liquidazione **non possono essere revocate**, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo nella Rendita vitalizia ovvero trasferisca il montante residuo stesso presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

L'erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui ai precedenti punti b), c) e d) non è cumulabile con la Prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) eventualmente già in corso di liquidazione.

Al fine della gestione dei contributi nel corso della fase di accumulo e per l'erogazione della rendita vitalizia, il Fondo pensione dipendenti ha sottoscritto con CNP Vita Assicura S.p.A. la Convenzione assicurativa n. 301.001 (per i Dipendenti Dirigenti) e la Convenzione assicurativa n. 301.002 (per i Dipendenti non Dirigenti).

Rendita vitalizia

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene trasferita interamente nella Gestione separata Gefco e impiegata in un premio unico [1] quale corrispettivo delle prestazioni di rendita; l'Aderente può comunque integrare la rendita vitalizia mediante il versamento di un premio unico aggiuntivo di ammontare non superiore al valore del TFR maturato. In tal caso si applica il tasso di premio puro della tariffa di rendita vitalizia immediata in vigore a quel momento.
La rendita decorre a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il Fondo corrisponde a CNP Vita Assicura il premio unico relativo alla prestazione in rendita.
La rendita viene erogata in via posticipata in rate semestrali, o con diverso frazionamento scelto dall'Aderente; conseguentemente, la prima rata di rendita viene liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente/assicurato.
Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.
Non è possibile modificare nel corso dell'erogazione della rendita il frazionamento scelto.

L'Aderente ha la facoltà di rinunciare alla rendita vitalizia di cui sopra e di scegliere una delle seguenti opzioni:

- corresponsione di una rendita di minore importo in modo certo per un periodo prestabilito (definito come "primo periodo di pagamento della rendita") e successivamente vitalizia (definito come "secondo periodo di pagamento della rendita") secondo le modalità che seguono:

Primo periodo di pagamento della rendita	la rendita è pagabile all'Aderente - o agli aventi diritto in caso di sua premorienza - per un numero prestabilito di anni; l'Aderente ha facoltà di scegliere il numero degli anni per i quali la rendita verrà corrisposta in modo certo con un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni. In ogni caso la somma degli anni di pagamento certo della rendita e degli anni di età dell'Aderente all'esercizio dell'opzione non potrà essere superiore a 85. In caso di morte dell'Aderente prima del termine del periodo prestabilito, gli aventi diritto potranno scegliere se continuare a percepire la rendita per il periodo residuo oppure ritirare, in unica soluzione, il corrispondente valore attualizzato delle rate di rendita ancora da corrispondere
Secondo periodo di pagamento della rendita	al termine del primo periodo, la rendita è pagabile a favore all'Aderente finché questi rimarrà in vita; al verificarsi del decesso dell'Aderente, il pagamento della rendita si interrompe.

- corresponsione di una rendita vitalizia reversibile di minor importo con designazione di un secondo beneficiario; la designazione del secondo beneficiario e l'indicazione della quota di reversibilità dovranno essere effettuate all'esercizio dell'opzione.

Le condizioni di assicurazione che regolamentano il tasso di premio, il rendimento minimo garantito e le basi demografiche per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita da applicare ai singoli Aderenti sono stabiliti a titolo definitivo in occasione della data di prima iscrizione dell'associato Aderente al Fondo Pensione e non potranno essere successivamente modificate.
Per informazioni in merito ai coefficienti di conversione in rendita e alla condizioni applicate si rimanda all'" Allegato 1" delle predette Convenzioni assicurative.

[1] Modalità relativa ai versamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2008 nella forma "Mista rivalutabile a premio unico"; i versamenti antecedenti sono direttamente impiegati in una forma di Rendita Vitalizia Differita Rivalutabile con controassicurazione a Premio Unico".

La rivalutazione annua della rendita

Attraverso le Convenzioni assicurative n. 301.001 e n. 301.002 stipulate tra il FONDO PENSIONE DIPENDENTI e CNP Vita Assicura S.p.A.viene riconosciuta alle prestazioni una rivalutazione annua in base alle condizioni che seguono.

CNP Vita Assicura S.p.A. gestisce le attività a copertura degli impegni assunti dal FONDO PENSIONE DIPENDENTI (Riserve Matematiche) nei confronti dei propri Aderenti, attraverso la Gestione Separata denominata "Gestione Forme Collettive - GEFCO" (di seguito GEFCO) con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione pubblicato sul sito all'indirizzo www.gruppocnp.it.

Entro il 31 marzo di ciascun anno CNP Vita Assicura S.p.A. dichiara il rendimento annuo da attribuire agli Aderenti/assicurati che percepiscono la rendita.

Tale rendimento annuo si ottiene, per le rendite erogate a partire dal 01/01/2026, sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione lo 0,35%;

Per la rivalutazione delle rendite in erogazione prima del 01/01/2026 e per eventuali Tassi minimi garantiti si rimanda all'Allegato 1" delle Convenzioni assicurative n. 301.001 e n. 301.002.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione, la differenza - se positiva - fra il rendimento finanziario attribuito e il tasso tecnico stesso.

Ad ogni scadenza annuale della data di decorrenza della rendita annua vitalizia, la rendita in vigore nell'anno precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico di CNP Vita Assicura S.p.A., della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura della rivalutazione fissata, a norma di quanto sopra, entro il 31 marzo che precede la suddetta scadenza.

Ad ogni ricorrenza la rendita annua precedente viene aumentata con la modalità sopra riportata; ne consegue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Le nuove prestazioni vengono comunicate annualmente all'Aderente/assicurato.

Rendita a durata definita

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario stesso. La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.

L'Aderente può chiedere che la Rendita a durata definita sia corrisposta annualmente o con frazionamento semestrale; il frazionamento semestrale può essere richiesto soltanto a condizione che la rata semestrale lorda iniziale sia di importo **non inferiore a 500 euro**.

Nel corso dell'erogazione della rendita non è possibile modificare la rateazione inizialmente scelta.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva del montante residuo, lo stesso , nel periodo transitorio , continua ad essere gestito dal Fondo nella Gestione separata "GEFCO" alle medesime condizioni che caratterizzano la fase di accumulo, fino al completamento della fase di erogazione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Sul montante residuo lasciato in gestione continuano a gravare **le commissioni di gestione** applicate alla Gestione separata nella Fase di accumulo. Successivamente al periodo transitorio l'ammontare del montante residuo sarà mantenuto nella Gestione Separata GEFCO salvo diversa scelta dell'aderente; nel corso del periodo di erogazione l'aderente potrà cambiare comparto, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di 12 mesi.

Per effetto della gestione del montante residuo, l'importo della rata di Rendita a durata definita varia in relazione ai risultati finanziari della gestione stessa: le rate da erogare successive alla prima vengono ricalcolate di volta in volta per tener conto dei risultati della gestione del montante residuo. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante residuo disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

Esempio numerico

Ipotesi:
posizione individuale maturata (montante accumulato): **100.000 euro**
Rendimento annuo lordo atteso GEFCO: **2,60%**
Costo annuo di gestione: **0,35%**
Rendimento annuo netto atteso GEFCO**: 2,25%**
durata della rendita (vita attesa residua): **20 anni**
Rata lorda anticipata iniziale (pre rivalutazione): **5.000 euro**

Anno	Montante iniziale In euro	Rata lorda iniziale pre rivalutazione annua in euro	Rendimento netto su residuo in euro	Montante finale in euro post rivalutazione
Anno 1	100.000	5.000	2.138	97.138
Anno 2	97.138	5.113	2.071	94.096
Anno 3	94.096	5.228	2.000	90.868
Anno 4	90.868	5.345	1.924	87.447
…….				
Anno 20	7.631	7.631	0	0

Gli esempi non impegnano in alcun modo CNP e non hanno valore contrattuale.

Ogni rata di rendita determinata come sopra viene erogata al netto delle relative imposte.

Informazioni in merito alle rate della Rendita a durata definita erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

La prima rata di rendita anticipata viene erogata tempestivamente e comunque entro 6 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento da parte del Fondo.
Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'aderente dovrà darne comunicazione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.

L'erogazione della rendita a durata definita cessa con la liquidazione dell'ultima rata di rendita secondo il piano di erogazione stabilito a norma dei precedenti paragrafi.

In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo corrispondente alla rate di rendita non ancora erogate viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.
I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.

Non è possibile revocare la liquidazione in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione dal Fondo o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

Prelievi liberamente determinabili

Per Prelievi liberamente determinabili si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti dal beneficiario nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della Rendita a durata definita.
Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, viene presa a riferimento la rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

L'aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, può chiedere l'erogazione di un importo, che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.

L'importo massimo prelevabile in ogni momento è pari alla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati**.**

A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Esempio numerico

Ipotesi:
posizione individuale maturata (montante accumulato): **100.000 euro**
Rendimento annuo lordo atteso GEFCO: **2,60%**
Costo annuo di gestione: **0,35%**
Rendimento annuo netto atteso GEFCO**: 2,25%**
durata della rendita teorica**: 20 anni**
Prelievo libero annuo richiesto default**:** montante accumulato/durata della rendita teorica = (100.000/20): **5.000 euro**

Anno	Montante iniziale In euro	Plafond ante prelievo in euro	Prelievo Richiesto In euro	Plafond post prelievo In euro	Montante finale in euro post rivalutazione	Note
Anno 1	100.000	5.000	5.000	-	97.138	Prelievo totale
Anno 2	97.138	5.113	-	5.113	99.323	Nessun prelievo
Anno 3	99.323	10.630	-	10.630	101.558	Nessun prelievo
Anno 4	101.558	16.604	13.000	3.604	90.550	Prelievo parziale: somme residue per gli anni successivi
Anno 5	90.550	9.264	-	9.264	92.588	Nessun prelievo
…….						

I prelievi sono erogati a valere sul montante in gestione con facoltà dell'Aderente di sceglierne l'importo e la tempistica nel rispetto di:

i. un intervallo **minimo di 3 mesi** tra una richiesta di prelievo e la successiva,
ii. un importo minimo erogabile al lordo della fiscalità **pari a 2.500 euro;**
iii. **il rispetto degli importi massimi prelevabili di cui sopra**.

Non è possibile procedere alla richiesta di un nuovo prelievo fino a quando non sia stato liquidato quello precedente. Ogni prelievo viene corrisposto al netto delle imposte.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva del montante residuo, lo stesso, nel periodo transitorio, continua ad essere gestito dal Fondo nella Gestione separata "GEFCO" alle medesime condizioni che caratterizzano la fase di accumulo, fino al completamento della fase di erogazione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Sul montante residuo lasciato in gestione continuano a gravare **le commissioni di gestione** applicate alla Gestione separata nella Fase di accumulo. Successivamente al periodo transitorio l'ammontare del montante residuo sarà mantenuto nella Gestione Separata GEFCO salvo diversa scelta dell'aderente; nel corso del periodo di erogazione l'aderente potrà cambiare comparto, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di 12 mesi.

Ogni prelievo richiesto viene liquidato dal Fondo entro 6 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.
Il pagamento viene eseguito dall'Impresa mediante bonifico bancario; l'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi.
In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.
I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.
Non è possibile revocare la liquidazione in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione dal Fondo o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

Erogazione frazionata del montante accumulato

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel Fondo pensione (montante accumulato), dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene frazionata ed erogata per un periodo predeterminato non inferiore a cinque anni.
L'erogazione frazionata della prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario. La durata del periodo di erogazione è scelta dall'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del limite secondo cui il periodo di erogazione non può essere inferiore a cinque anni.
L'Aderente può chiedere che l'erogazione della Rendita frazionata sia corrisposta annualmente o con frazionamento semestrale; il frazionamento semestrale può essere richiesto soltanto a condizione che la rata semestrale lorda iniziale sia di importo **non inferiore a 500 euro**.
Nel corso dell'erogazione non è possibile modificare la rateazione inizialmente scelta.
Nell'ottica di favorire la gestione attiva del montante residuo, lo stesso , nel periodo transitorio , continua ad essere gestito dal Fondo nella Gestione separata "GEFCO" alle medesime condizioni che caratterizzano la fase di accumulo, fino al completamento della fase di erogazione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Sul montante residuo lasciato in gestione continuano a gravare **le commissioni di gestione** applicate alla Gestione separata nella Fase di accumulo. Successivamente al periodo transitorio l'ammontare del montante residuo sarà mantenuto nella Gestione Separata GEFCO salvo diversa scelta dell'aderente; nel corso del periodo di erogazione l'aderente potrà cambiare comparto, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di 12 mesi.

Per effetto della gestione del montante residuo, l'importo di ogni rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione stessa: le rate da erogare successive alla prima vengono ricalcolate di volta in volta per tener conto dei risultati della gestione del montante residuo. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante residuo disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

Esempio numerico

Ipotesi:
posizione individuale maturata (montante accumulato): **100.000 euro**
Rendimento annuo lordo atteso GEFCO: **2,60%**
Costo annuo di gestione: **0,35%**
Rendimento annuo netto atteso GEFCO**: 2,25%**
durata prescelta erogazione della rendita: **10 anni**
Rata lorda anticipata iniziale (pre rivalutazione): **10.000 euro**

Anno	Montante iniziale in euro	Rata lorda iniziale in euro pre-rivalutazione annua	Rendimento netto su residuo In euro	Montante finale in euro post rivalutazione
Anno 1	100.000	10.000	2.025	92.025
Anno 2	92.025	10.225	1.840	83.640
Anno 3	83.640	10.455	1.647	74.832
Anno 4	74.832	10.690	1.443	65.585
…….				
Anno 10	12.217	12.217	0	12.217

Gli esempi non impegnano in alcun modo CNP e non hanno valore contrattuale.

Ogni rata determinata come sopra viene erogata al netto delle relative imposte.

Informazioni in merito alle rate erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

La prima rata viene erogata tempestivamente e comunque entro 6 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento da parte del Fondo.
Il pagamento delle rate viene eseguito mediante bonifico bancario alle scadenze convenute. L'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'aderente dovrà darne comunicazione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.

L'erogazione frazionata del montante accumulato cessa con la liquidazione dell'ultima rata secondo il piano di erogazione prestabilito.

In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo corrispondente alla rate non ancora erogate viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.
I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.

Non è possibile revocare la liquidazione delle rate in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione dal Fondo o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

Prestazione erogata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'Aderente titolare di reddito di lavoro che si trovi in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo, può volontariamente anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della Posizione

individuale accumulata presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, per fruire di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
La richiesta di RITA deve essere presentata al Fondo entro un termine congruo, prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia, che consenta al Fondo di erogare almeno 2 rate.
I requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza per ottenere la RITA sono i seguenti (art. 11, comma 4 del Decreto lgs 252/2005):

a) cessazione dell'attività lavorativa;
b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa stessa;
c) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa (art. 11, comma 4-bis del Decreto lgs 252/2005)

a) cessazione dell'attività lavorativa;
b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art.11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

L'Aderente può liberamente determinare quanta parte della propria Posizione individuale impegnare a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della Posizione individuale o su una porzione della stessa.
Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della Posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.
Se NON viene utilizzata l'intera Posizione individuale a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", l'Aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale o rendita a valere sulla porzione residua della propria Posizione individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.
Nell'ottica di favorire la gestione attiva della Posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", la porzione della Posizione individuale di cui si chiede il frazionamento (nel seguito definito **"Montante RITA")** continua a essere gestita, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.
Sulla eventuale Posizione individuale destinata alla "RITA" ancora in gestione continueranno ad essere applicate le spese indirettamente a carico dell'Aderente (commissioni di gestione).
Le rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono determinate dal Fondo stesso con cadenza trimestrale ed erogate anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aderente all'atto della richiesta entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa ed entro tale data il Fondo determina:

a) il "Montante RITA"
b) il numero di rate di rendita dovute calcolate dal giorno di riferimento (incluso) fino alla data di pensionamento certificata dall'INPS (esclusa)
c) l'ammontare del "Montante RITA" da disinvestire ottenuto dividendo il medesimo per il numero di rate di rendita dovute.

All'importo così determinato, vengono sottratte le relative imposte.
L'importo della prima rata di rendita unitamente alla data di decorrenza della stessa viene tempestivamente comunicato dal Fondo all'Aderente.
L'ammontare delle rate di RITA sarà sempre dello stesso importo e i rendimenti maturati della Gestione Separata saranno erogati unitamente all'ultima rata di RITA.

All'importo così determinato, vengono sottratte le relative imposte.
Informazioni in merito alle rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.
In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" il residuo montante corrispondente alla rate di rendita non erogate, ancora in fase di accumulo, viene liquidato unitamente all'eventuale rimanente capitale costituente la Posizione individuale ai medesimi Beneficiari designati e, in mancanza di designazione, seguendo le regole previste per la previdenza complementare.
L'Aderente può revocare l'erogazione della RITA mediante apposita documentazione; la revoca ha effetto immediato se la richiesta perviene entro i 60 giorni dalla data di pagamento della rata, diversamente verrà revocata dalla rata successiva. Una volta revocata, la RITA non può più essere riattivata.
In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene quindi trasferita l'intera posizione individuale.
Per i dettagli in merito al regime fiscale applicabile alla "RITA" si rimanda la **Documento sul Regime Fiscale.**
Alle rate di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

Documenti da presentare per la liquidazione

Per tutti i pagamenti, l'Aderente deve preventivamente consegnare al Fondo i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere inviate direttamente al FONDO PENSIONE DIPENDENTI – in via Arbe n. 49 – 20125 Milano – a mezzo lettera oppure via mail all'indirizzo **fondi_pensione@gruppocnp.it** o via PEC: **FP_DipendentiCNP@legalmail.it.**

Documenti da presentare per il pagamento della rendita vitalizia

L'erogazione della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) nonché di codice Iban intestato all'Aderente.
- Copia del certificato di pensione rilasciato dall'INPS o dalla Cassa erogante la prestazione, in alternativa, ad integrazione della documentazione che provi la titolarità di un trattamento pensionistico (estratto conto relativo all'accredito di una rata di pensione), una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la tipologia di pensione percepita, oppure, nel caso l'Aderente sia casalinga, Autocertificazione che attesti tale stato. In tale caso, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo se l'Aderente si trova in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale;
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzi la data di prima adesione;
- Documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della scadenza della ricorrenza annua della rendita;
- in caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente in considerazione del frazionamento prescelto rispetto alla data di corresponsione della successiva rata di rendita;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Modalità di liquidazione – indicare se l'Aderente richiede 100% capitale, 50% capitale e 50% rendita, o altra percentuale tra capitale e rendita*;
- Frequenza di erogazione*;
- Tipologia di rendita*.

* per informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di liquidazione, alla frequenza di erogazione nonchè alla tipologia di rendita si rimanda alle Convenzioni assicurative n. 301.001 e n. 301.002 .

Nel caso in cui l'Aderente opti per la rendita certa fornire inoltre:

- Cognome e nome del beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Codice fiscale del beneficiario;
- Sesso del beneficiario;
- Luogo e data di nascita del beneficiario;
- Recapito telefonico del beneficiario;
- E-mail del beneficiario.

Nel caso in cui l'Aderente opti per la rendita vitalizia reversibile fornire inoltre:

- Percentuale di reversibilità;
- Cognome e nome del reversionario;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Reversionario;
- Codice fiscale del reversionario;
- Sesso del reversionario;
- Luogo e data di nascita del reversionario;
- Recapito telefonico del reversionario;
- E-mail del reversionario.

Documenti da presentare per il pagamento della Rendita a durata definita, dei Prelievi liberamente determinabili e dell'Erogazione frazionata del montante accumulato

Per i documenti da presentare per il pagamento delle nuove prestazioni si rimanda alla documentazione liquidativa presente sul sito di CNP.

Documenti da presentare per il pagamento della RITA

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- Modulo di richiesta di liquidazione "RITA" debitamente compilato e sottoscritto;

Se ha scelto la tipologia "**RITA per CONTRIBUZIONE**"

- attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza mediante estratto contributivo dell'Ente nonché l'inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività di lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000;
- conferma della cessazione dell'attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore, certificato di chiusura della partita I.V.A o documento equivalente per chi non ha la partita I.V.A);
- copia documento d'identità in corso di validità.

Se ha scelto la tipologia "**RITA per INOCCUPAZIONE**"

- attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (DID); è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore) ovvero, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE;
- copia documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata mediante apposito Modulo di richiesta di liquidazione "RITA" oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione "RITA", anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione "RITA" sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità.

L'Aderente deve dichiarare se intende destinare alla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" l'intera posizione individuale oppure parte di essa, in tal ultimo caso specificando la percentuale richiesta.

Regime Fiscale

Regime Fiscale delle prestazioni in forma di: Capitale - Rendita a durata definita – Prelievi liberamente determinabili

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Regime Fiscale della prestazione in forma di Erogazione frazionata del montante accumulato

Sulla parte imponibile della rendita a erogazione frazionata, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 20%. La tassazione della prestazione può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 20% di 0,25 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi) con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.
Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Regime Fiscale delle prestazioni in forma di Rendita vitalizia

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturate con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.
I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I rendimenti finanziari, per la parte

riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

Regime Fiscale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme erogate a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono imputate, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
Peraltro, l'Aderente può decidere di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

Per maggiori dettagli in merito al regime fiscale applicabile alle prestazioni si rimanda al **Documento sul regime fiscale.**